



CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI
AREZZO - SIENA**



**BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0
Anno 2020 _Seconda edizione
provincia di Siena**

PARTE GENERALE DEL BANDO

Articolo 1 – Finalità

1. La Camera di Commercio di Arezzo - Siena, nell'ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0¹, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 Marzo 2020–che ha approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle **iniziative di digitalizzazione**, anche finalizzate ad approcci *green oriented* del tessuto produttivo.
2. Nello specifico, l’iniziativa “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2020 – seconda edizione” si propone di:
 - promuovere l'utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0;
 - favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase post-emergenziale.
 - sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell'utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati all'introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e modelli *green oriented*;
 - Le disposizioni specifiche relative alla **Misura B** prevista nella “Scheda tecnica” formano parte integrante e sostanziale del presente Bando.

Articolo 2 – Ambiti di intervento

1. Con il presente Bando si intende finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto (*voucher*), la seguente misura:
 - **Misura B - Progetti presentati da singole imprese** secondo quanto specificato nella parte generale del presente Bando e nella “Scheda tecnica”.
2. Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale ricompresi nel presente Bando dovranno riguardare almeno una tecnologia dell'Elenco 1 con l'eventuale aggiunta di una o più tecnologie dell'Elenco 2.
 - **Elenco 1:** utilizzo delle seguenti tecnologie, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi e, specificamente:
 - a) robotica avanzata e collaborativa;
 - b) interfaccia uomo-macchina;
 - c) manifattura additiva e stampa 3D;
 - d) prototipazione rapida;
 - e) internet delle cose e delle macchine;
 - f) cloud, fog e quantum computing;
 - g) cyber security e business continuity;
 - h) big data e analytics;
 - i) intelligenza artificiale;
 - j) blockchain;
 - k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
 - l) simulazione e sistemi cyberfisici;

¹ I termini “**Industria 4.0**”, “**Impresa 4.0**” o, abbreviato, “**I4.0**” utilizzati di seguito si riferiscono agli ambiti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 2, Elenco 1, del presente Bando.

- m) integrazione verticale e orizzontale;
 - n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della supply chain;
 - o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
 - p) sistemi di e-commerce;
 - q) sistemi per lo smart working e il telelavoro;
 - r) soluzioni tecnologiche digitali per l'automazione del sistema produttivo e di vendita per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all'emergenza sanitaria da Covid-19;
 - s) connettività a Banda Ultralarga.
- **Elenco 2:** utilizzo di altre tecnologie digitali, purché propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1:
- a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
 - b) sistemi fintech;
 - c) sistemi EDI, electronic data interchange;
 - d) geolocalizzazione;
 - e) tecnologie per l'in-store customer experience;
 - f) system integration applicata all'automazione dei processi;
 - g) tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
 - h) programmi di digital marketing.

Articolo 3 – Dotazione finanziaria, natura ed entità dell'agevolazione

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di Commercio per la Provincia di Siena a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a **€ 215.523,00**.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
3. I voucher avranno un contributo massimo di **€ 3.500,00** e dovranno comunque contare un **investimento minimo di € 1.430,00** (per riconoscere un contributo di almeno € 1.000,00 ad impresa).
4. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il **70%** delle spese ammissibili.
5. Alle imprese in possesso del rating di legalità² verrà riconosciuta una premialità di **€ 250,00** nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali *de minimis*.
6. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, *comma 2*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
7. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di:
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
 - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

² Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

Articolo 4 - Soggetti beneficiari e requisiti di partecipazione

- I voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo;
- Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo** a valere sulla presente misura;
- Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:
 - siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014³;
 - abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della provincia di Siena della Camera di Commercio Arezzo – Siena;
 - siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo, soggette a procedure concorsuali o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
 - non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Siena – Siena ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135⁴.
- Qualora l'impresa avesse sede e unità locali nell'intera circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio di Arezzo - Siena, potrà presentare una sola domanda, alternativamente, o sul presente *"Bando voucher digitali I4.0 – seconda edizione - provincia di Arezzo"* o sul *"Bando voucher digitali I4.0 – seconda edizione - provincia di Siena"*;
- Un'impresa beneficiaria di contributo nel precedente "Bando annualità 2020 - prima edizione" non può presentare domanda sul "Bando 'annualità 2020 - seconda edizione" a meno che, all'atto di presentazione di nuova richiesta, non abbia precedentemente rinunciato al contributo concesso dalla prima edizione in riferimento alla graduatoria pubblicata in data 30/09/2020 nel sito della Camera di Commercio Arezzo - Siena con D.D. n.121 del 29/09/2020.

Articolo 5 – Fornitori di beni e servizi

1. I fornitori di beni e servizi non possono essere soggetti beneficiari della stessa Misura in cui si presentano come fornitori.
2. I fornitori di beni e/o di servizi non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile - e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.⁵

³ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

⁴ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

⁵ Per "assetto proprietario sostanzialmente coincidenti" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità),

Per i requisiti specifici dei fornitori si fa riferimento a quanto indicato nella "Scheda tecnica" del presente bando.

Articolo 6– Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese per:
 - a) servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2, comma 2 del presente Bando;
 - b) acquisto di beni e servizi strumentali inclusi dispositivi funzionali all'acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui all'art. 2, comma 2;
 - c) spese per l'abbattimento degli oneri, quali spese di istruttoria, relativi a finanziamenti, anche bancari, per la realizzazione di progetti di innovazione digitale riferiti agli ambiti tecnologici di cui all'art. 2, comma 2 del presente Bando.
2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
 - a) trasporto, vitto e alloggio;
 - b) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
 - c) servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
3. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, **pena la non ammissibilità, il riferimento a quali ambiti tecnologici**, tra quelli indicati all'art. 2, comma 2, Elenco 1 del presente Disciplinare, si riferisce la spesa, con l'indicazione della ragione sociale e partita IVA dei fornitori. Nel caso di spese relative a servizi di consulenza e formazione sulle tecnologie di cui all'art. 2 comma 2, Elenco 2, la domanda di contributo – **pena la non ammissibilità - dovrà contenere la motivazione dell'utilizzo ed il collegamento con le tecnologie dell'Elenco 1.**
4. Tutte le spese possono essere sostenute a partire **dal 01/02/2020** fino al 120° giorno successivo alla data della comunicazione all'impresa del provvedimento di concessione del contributo.
5. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

Articolo 7 – Cumulo e Normativa europea di riferimento agli aiuti di Stato

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.
3. Gli aiuti di cui al presente Disciplinare sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 511 del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).

4. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa "unica"⁶ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.
5. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Articolo 8 – Presentazione delle domande

1. A pena di esclusione, le domande di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in formato immutabile PDF con sottoscrizione digitale o autografa (nel secondo caso accompagnata da documento d'identità) dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, **dal giorno 15/10/2020 al giorno 15/11/2020 e comunque fino ad esaurimento risorse disponibili (cfr. comunicazione sul sito camerale).**

Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

Le domande dovranno essere inviate al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) della Camera di Commercio: cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it indicando quale oggetto del messaggio: "Bando voucher digitali I4.0 – seconda edizione - Provincia di Siena". Si precisa che ogni invio pec non potrà contenere più di una domanda.

2. Nel caso di domande inviate tramite intermediario, dovrà essere allegata la seguente ulteriore documentazione:

- modulo di procura per l'invio telematico (scaricabile dal sito internet camerale www.as.camcom.it), sottoscritto con firma digitale (valida) o firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente e con firma digitale (valida) o firma autografa dell'intermediario;
- copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente e dell'intermediario.

3. Le domande prive delle firme digitali/autografe (con allegata copia documento di riconoscimento) previste dai precedenti articoli saranno **considerate inammissibili**. È esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda.

4. A pena di esclusione, la domanda relativa alla richiesta di contributo dovrà essere composta dalla seguente documentazione (modulistica disponibile sul sito internet www.as.camcom.it) secondo la casistica di cui sotto:

⁶ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

⁷ Nel caso in cui l'aiuto sia concesso in data anteriore al 12 agosto 2020, sarà necessario acquisire la dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti de minimis fruiti dall'impresa unica soltanto delle imprese il cui esercizio finanziario inizia nel periodo intercorrente tra la data di concessione e l'11 agosto 2020. In tutti gli altri casi, salvo necessità istruttorie, si ricorrerà in via esclusiva alla visura de minimis generata dal Registro Nazionale Aiuti.

A) PROGETTO GIA' TERMINATO NEL MOMENTO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- **Modulo di domanda** compilato in ogni sua parte;
- **Relazione finale** (sulla base del format relazione finale progetto) firmata dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher, di rendicontazione delle attività realizzate;
- In caso di più fatture, **Elenco esaustivo di tutte le fatture** allegate, redatto su carta intestata dell'impresa riportante la dicitura "RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI DIGITALI I4.0".
- **Le fatture** devono essere redatte in euro e in lingua italiana o accompagnate da una sintetica traduzione e intestate all'impresa richiedente e dalle stesse si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (non saranno ammesse autofatturazioni). Per le **fatture** imputate a rendiconto e al contempo **antecedenti la data di pubblicazione del Bando**, sarà necessario approntare sulle stesse timbro aziendale e medesima dicitura brevi manu "RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI DIGITALI I4.0";
- **Quietanze di pagamento delle singole fatture** o documenti contabili di equivalente valore probatorio;
- **Autodichiarazione** attestante le qualifiche previste dalla lettera **a) punti 1-2-3-4-5-6** della "Scheda Tecnica" o, in alternativa, **Autodichiarazione del fornitore/dei fornitori** come prevista dalla lettera **a) punto 7** della "Scheda tecnica" relativamente agli ulteriori fornitori. In quest'ultimo caso è necessario allegare anche copia di documento di identità in corso di validità del fornitore/dei fornitori;
- **Report di self assessment** di maturità digitale compilato "**Selfi 4.0**" (il modello può essere trovato sul portale nazionale dei PID: www.puntoimpresadigitale.camcom.it) e/ o il Report "**Zoom 4.0**" di assessment guidato realizzato dal Digital Promoter della C.C.I.A.A.;
- nel caso dell'attività formativa, **dichiarazione di fine corso** e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo.
- **Autodichiarazione delle spese relative agli oneri finanziari** sostenuti, corredata da documentazione contabile pertinente e comprovante.

B) PROGETTO NON ANCORA INIZIATO/PROGETTO INIZIATO MA NON TERMINATO AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- **Modulo di domanda** compilato in ogni sua parte;
- **Modulo progetto**, contenente tutte le indicazioni previste nella "Scheda misura B";
- I **preventivi di spesa** dei fornitori devono essere redatti in euro e in lingua italiana (o accompagnati da una sintetica traduzione), intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo. I preventivi dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati e dovrà essere indicato espressamente il periodo di validità degli stessi;
- In caso di più preventivi, **Elenco esaustivo di tutti i preventivi di spesa** allegati, redatto **su carta intestata dell'impresa** richiedente il contributo;
- **Autodichiarazione** attestante le qualifiche previste dalla lettera **a) punti 1-2-3-4-5-6** della "Scheda Tecnica" o, in alternativa, **Autodichiarazione del fornitore/dei fornitori** come prevista dalla lettera **a) punto 7** della "Scheda tecnica" relativamente agli ulteriori fornitori. In quest'ultimo caso è necessario allegare anche copia di documento di identità in corso di validità del fornitore/dei fornitori;

5. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. In caso di procura va pertanto indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.
6. La Camera di Commercio di Arezzo – Siena non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento, l'errato invio o il ritardato ricevimento della domanda e/o di altre comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi e/o interruzioni del servizio che possano essere imputate a terzi, ad eventi di forza maggiore e/o a caso fortuito.
7. Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili.

Articolo 9 – Valutazione delle domande e concessione

1. È prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di Commercio relativa all'attinenza della domanda con gli ambiti tecnologici di cui all'art. 2, comma 2 del presente Disciplinare e dei fornitori dei servizi di cui alla "Scheda tecnica".

I criteri di valutazione e di assegnazione dei voucher sono descritti nella "Scheda tecnica".

L'istruttoria si conclude con l'adozione del provvedimento amministrativo di concessione dell'agevolazione entro il termine 60 giorni (30 gg in caso di progetti già conclusi) dalla data di presentazione della domanda. Il provvedimento sarà comunicato all'impresa interessata.

2. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa **tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica**, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, **comporta la decadenza** della domanda di voucher.

Ai fini della graduatoria, la domanda prenderà la data della regolarizzazione e/o integrazione della documentazione.

3. I progetti saranno approvati in funzione della disponibilità di risorse tenendo conto anche delle premialità del rating di legalità.

4. Al termine della fase di valutazione verrà formata la graduatoria finale, in ordine cronologico di presentazione delle domande e in ordine cronologico della regolarizzazione/integrazione della documentazione eventualmente richiesta.

5. Successivamente alla formazione della graduatoria, il Dirigente dell'Area 4 approverà i seguenti elenchi con propria Determinazione pubblicata sul sito del Camera di Commercio:

- elenco domande **ammesse e finanziabili**;
- elenco domande **ammesse ma non finanziabili** (che superano la soglia minima prevista da ciascuna misura per l'ammissione ma non finanziate per esaurimento risorse a disposizione);
- elenco domande **non ammesse** (per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica).

6. **Nel caso di progetti già conclusi**, le domande che risulteranno regolari o regolarizzate rispetto ai requisiti del presente Bando e complete di tutti i documenti richiesti, saranno accolte fino ad esaurimento dei fondi stanziati. I relativi contributi verranno concessi e liquidati con provvedimento del Dirigente competente entro 30 giorni dal loro invio o dalla loro regolarizzazione.

7. Nel caso di progetti in corso o non ancora iniziati, le domande che risulteranno regolari/regolarizzate rispetto ai requisiti del presente Bando e complete di tutti i documenti richiesti, saranno inserite in graduatoria fino ad esaurimento dei fondi stanziati con provvedimento di concessione del Dirigente competente, entro 60 giorni dal loro invio o dalla loro regolarizzazione. A decorrere dalla data di comunicazione di tale provvedimento, l'impresa avrà 120 giorni per completare il progetto e presentare la relativa rendicontazione.

8. Le domande "ammesse ma non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili", potranno essere successivamente finanziate a seguito di rinunce, decadenze dal contributo o rifinanziamento del presente disciplinare. In tal caso, entro 30 giorni dal verificarsi di almeno una delle tre casistiche suindicate, verrà approvato lo scorrimento della graduatoria con provvedimento del Dirigente competente.

Articolo 10 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
- a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore al **70%** delle spese ammesse a contributo di cui all'art. 6 comma 1, lettera a) e lettera b);
- a dimostrare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperta dal contributo concesso;
- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal Bando;
- a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di Commercio di Arezzo - Siena. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di Commercio successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;
- a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità;
- a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate.

Articolo 11 – Rendicontazione e liquidazione del voucher

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 10 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria a mezzo PEC.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.as.camcom.it), firmata dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili

aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;

- b) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati;
- c) copia dei pagamenti effettuati mediante transazioni bancarie verificabili (riba, assegno bancario e bonifico bancario eseguito);
- d) autodichiarazione delle spese relative agli oneri finanziari sostenuti, corredata da documentazione contabile pertinente e comprovante;
- e) nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo;
- f) relazione finale sulle attività realizzate (sulla base del format relazione finale progetto) firmata dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher;
- g) Report di *self-assessment* di maturità digitale compilato "Selfi4.0" (il modello può essere trovato sul portale nazionale dei PID: www.puntoimpresadigitale.camcom.it) e/o il Report "Zoom 4.0" di *assessment* guidato, realizzato dal Digital Promoter della C.C.I.A.A.

2. Tale documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre 120 giorni dalla data della comunicazione della concessione del voucher, pena la decadenza dal voucher. Sarà facoltà della Camera di Commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza dal voucher.

3. L'erogazione del contributo è subordinata alla regolarità contributiva dell'impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, il cui accertamento verrà effettuato d'ufficio mediante richiesta del Durc online. In caso di accertata irregolarità contributiva la Camera di Commercio provvederà, ai sensi dell'art. 31 e commi n. 3 e 8 bis, D.L. 21.06.2013 n. 69, convertito con legge n. 98 del 9 agosto 2013, al versamento parziale o totale del contributo concesso direttamente agli Enti assistenziali e previdenziali.

Articolo 12 – Controlli

1. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Articolo 13 – Revoca del voucher

1) Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:

- mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa, come previsto tra gli obblighi delle imprese beneficiarie all'art. 10;
- mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 11;
- venire meno, prima della fase di liquidazione del voucher, dei requisiti di cui all'art. 4;
- rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
- impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 12 per cause imputabili al beneficiario;
- esito negativo dei controlli di cui all'art. 12.

2) In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 14– Responsabile unico del procedimento (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ilaria Casagli.

Articolo 15 – Norme per la tutela della privacy

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo - Siena intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:
 - le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese;
 - l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di Commercio per le finalità precedentemente indicate.

3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.
4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di Commercio (comprese le persone fisiche componenti i Nuclei di valutazione di cui all'art. 11) anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

6. **Diritti degli interessati:** ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
- a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
 - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta rdp@as.camcom.it con idonea comunicazione;
 - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.
7. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Arezzo – Siena con sede legale in via Spallanzani, 25, P.I. e C.F. 02326130511, tel. 0575 3030, pec cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rdp@as.camcom.it.

a) Tipologia di intervento

Le MPMI aventi sede legale e/o operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Arezzo - Siena possono richiedere un contributo per le finalità di cui all'art. 1 e per sostenere le spese di cui all'art. 6 del Bando.

Ai fini del presente Bando, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente per i servizi di consulenza e formazione di uno o più fornitori tra i seguenti:

1. Competence center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
2. incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
3. FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
4. centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE) – (<http://www.unioncamere.gov.it/P42A3764C3669S3692/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-4-0-certificati.htm>);
5. start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
6. Innovation Manager iscritti nell'albo degli esperti tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o dall'elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all'indirizzo web: <http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C4239S3692/elenco-dei-manager-dell-innovazione.htm>);
7. ulteriori fornitori **a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 2, comma 2, Elenco 1** della parte generale del presente Bando. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.

Relativamente ai soli servizi di formazione, l'impresa potrà avvalersi anche di agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori.

Non sono richiesti requisiti specifici per i soli fornitori di beni e servizi strumentali di cui all'art. 6 comma 1, lett. b).

Per la tipologia di spese ammissibili e le altre disposizioni si rinvia alla parte generale del presente Bando.

b) Entità del contributo

Il contributo assegnato alle imprese richiedenti le cui domande rispondono a tutte le condizioni previste dal presente Bando è riportato nella tabella che segue.

Importo minimo di Investimento (*)	Importo massimo del contributo (**)
euro 1.430,00	euro 3.500,00

(*) valore minimo del progetto presentato dall'impresa;

(**) non comprensivo dell'eventuale premialità di cui all'art. 3, comma 5 "Rating di legalità" della parte generale del presente Bando, concedibile nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.

c) Documentazione sugli interventi da presentare in sede di domanda

Ciascuna impresa partecipante dovrà allegare alla propria domanda, oltre a quanto previsto all'art. 8 della parte generale del Bando, il "Modulo di domanda", disponibile sul sito www.as.camcom.it, sottoscritto dal Legale rappresentante dell'impresa partecipante. È ammessa la trasmissione del Modulo tramite intermediario di cui all'art. 8 della parte generale del Bando. Il Modulo di Progetto contiene le seguenti informazioni (tutti i campi sono obbligatori):

- descrizione dell'intervento proposto;
- obiettivi e risultati attesi;
- previsione delle tecnologie oggetto di intervento tra quelle indicate all'Elenco 1 dell'art. 2, *comma 2* della parte generale del presente Disciplinare;
- previsione delle eventuali ulteriori tecnologie digitali oggetto di intervento tra quelle indicate all'Elenco 2 dell'art. 2, *comma 2* della parte generale del presente Bando, motivandone le ragioni ed a condizione che esse siano strettamente connesse all'impiego di almeno una delle tecnologie di cui all'Elenco 1;
- eventuale percorso formativo con esplicita indicazione relativa a quali tecnologie, tra quelle previste all'art. 2, *comma 2*, della parte generale del presente Bando, esso si riferisce;
- ragione sociale, partita IVA dei fornitori di cui si avvarrà l'impresa richiedente e indicazione della parte di intervento da loro realizzata: costi di consulenza, costi per formazione, costi per investimenti digitali in tecnologie;
- autocertificazione del fornitore relativa a quanto previsto alla lettera a) punti 1-2-3-4-5-6 o "Autodichiarazione ulteriore fornitori" relativa a quanto previsto alla lettera a) punto 7 della presente Scheda.

Nel caso di spese di cui all'art. 6 comma 1, lettera c) del presente Bando, sarà altresì necessario allegare Autodichiarazione delle spese relative agli oneri finanziari sostenuti, corredata da documentazione contabile pertinente e comprovante.

d) Valutazione delle domande

L'Ufficio competente della Camera di Commercio effettua l'istruttoria amministrativa-formale secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Al superamento di tale istruttoria il predetto Ufficio effettua, eventualmente coadiuvato da esperti anche esterni alla Camera, la seguente valutazione di merito:

- attinenza dell'intervento con le tematiche Industria 4.0 della presente "Scheda tecnica";
- appartenenza del fornitore di beni e servizi proposto all'elenco di cui al punto a) della presente "Scheda tecnica";
- coerenza dell'eventuale intervento formativo con le tecnologie di cui all'art. 2, *comma 2*, della parte generale del presente Disciplinare.